

Sentenza: n.116 del 10 maggio 2012

Materia: Caccia

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Ricorrente: Presidenza Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 22, comma 1 e art. 26, comma 1, legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1,
- illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, nella parte in cui dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale;
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, sentiti l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale.

Estensore nota : Beatrice Pieraccioli

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 22, comma 1, e 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

L'art. 22, comma 1, prevede che i titolari di licenza di caccia ultrassantacinquenni, i quali abbiano scelto di esercitare la caccia nelle «altre forme consentite dalla legge», di cui al comma 3, lettera c), dello stesso art. 27, possano praticarla anche in quella prevista dalla lettera b), ossia da appostamento fisso (comma 5-bis), e che i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso possano praticare anche «la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto» (comma 5-ter).

Ad avviso del ricorrente, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, secondo comma, lett. s), perché in contrasto con l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale – fissando uno standard minimo di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale – stabilisce che l'esercizio della caccia può essere praticato in una sola delle forme ivi previste.

La questione è, ad avviso della Corte, fondata.

L'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 ha introdotto il principio cosiddetto della caccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate («vagante in zona Alpi»; «da appostamento fisso»; «nelle altre forme» consentite dalla citata legge «e praticate sul restante territorio destinato all'attività venatoria programmata»). Il cacciatore è tenuto, dunque, a scegliere, nell'ambito di tale ventaglio di alternative, la modalità di esercizio dell'attività venatoria che gli è più consona, fermo restando che l'una forma esclude l'altra.

Tale criterio di esclusività trova la sua *ratio* giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell'attività venatoria, da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale e in tutte le forme consentite rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica.

In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, la norma statale si inquadra, dunque, nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: tutela riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. In particolare la suddetta norma statale stabilisce una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale che non può essere derogata dalle Regioni, se non esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela.

L'art. 22, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011 viene dichiarato illegittimo in quanto deroga alla disciplina statale nella direzione opposta, introducendo una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela.

Il governo ha impugnato inoltre l'art. 26, comma 1, della medesima legge regionale laddove stabilisce che «la Giunta regionale, sentiti l'Osservatorio faunistico regionale e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale» (comma 1 del novellato art. 30).

Ad avviso del ricorrente, la norma denunciata violerebbe anch'essa l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia perché prevederebbe l'approvazione con legge, anziché con provvedimento amministrativo, del calendario venatorio; sia perché consentirebbe di attribuire a detto calendario

una validità superiore all'anno, in difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale (e, in particolare, dall'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992).

La prima delle due censure non è fondata.

La norma denunciata si limita, infatti, a stabilire che l'approvazione del calendario venatorio regionale abbia luogo ad opera del Consiglio, su iniziativa della Giunta, senza alcuna specificazione in ordine alla natura dell'atto di approvazione e pertanto può essere interpretata nel senso che l'approvazione abbia luogo nell'esercizio della potestà regolamentare: potestà che lo Statuto della Regione Marche demanda al Consiglio, fuori dei casi in cui le leggi regionali prevedano la competenza della Giunta.

Per questo profilo, dunque, la norma censurata deve essere considerata non contrastante con la disciplina statale richiamata dal ricorrente (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992), la quale, secondo quanto recentemente chiarito dalla stessa Corte, prescrive la forma del provvedimento amministrativo per l'adozione del calendario venatorio regionale, finalizzato a modulare sulle specifiche condizioni dell'*habitat* locale le previsioni generali recate dalla normativa statale riguardo ai periodi di esercizio dell'attività venatoria e alle specie cacciabili (sentenze nn. 105 e 20 del 2012).

È, invece, fondata la seconda censura, concernente la previsione della validità minima annuale e massima triennale del calendario venatorio.

L'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che «Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica» (ora l'ISPRA), «pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria (...)». La Corte ha già avuto occasione di rilevare, con tale formula la disposizione statale esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012).

In simile prospettiva la previsione dell'efficacia triennale del calendario venatorio regionale viene, quindi, ad indebolire "il regime di flessibilità" (...) che assicura l'adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto"(sentenza 105 del 2012).

L'art. 26, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011 dunque viene dichiarato illegittimo dalla Corte nella parte in cui dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale.